CAMERA ARBITRALE ITALIANA PER IL COMMERCIO DELLE PELLI

IL CONTRATTO n.6 DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE PELLI

(nuovo testo in vigore dal 1° Agosto 1998)

a cura di R. Raffaele Addamo

C.A.P. GENOVA 1999

ANNEXE D-CHROME, VEGETABLE OR OTHER TANNED UNFINISHED LEATHER IN THE DRY OR CRUST CONDITION

D1. MEASUREMENT

D1.1 In the event of a dispute on measurement of area and/or substance, a minimum sample of five per cent or less by agreement, which sample to be representative of the whole, to be drawn from the original packages, conditioned as specified in the Code of Practice for the Measurement of Leather by the Pinwheel Machine and measured in accordance with Clause 16.1. As an alternative seller and buyer by agreement, may specify in Clause 1 use of ISO 11646 :1993 Leather-Measurement of area.

D1.2 No claims to be made for differences in measurement of area equal to or less than two per cent.

D2. CLAIMS

D2.1 Clause C2.1 applies.

D3. REJECTION

D3.1 Clause C3.1 applies.

D4. REGULATIONS FOR DRAWING SAMPLES

D4.1 Clause C4.1 applies.
D4.2 Clause C4.2 applies.
D4.3 Clause C4.3 applies.
D4.4 Clause C4.4 applies.
D4.5 Clause C4.5 applies.
D4.6 Clause C4.6 applies.
D4.7 Clause C4.7 applies.
D4.8 Clause C4.8 applies.
D4.9 The Analyst's report to be made in the following form:
% Volatiles (moisture)
% DCM Extractables (Fats and other soluble substances)
% Total Ash-Sulphated
% Organic Water Solubles
% Leather Substance (100 - total of the above)
% Chromic Oxide (CR2 03).
D4.10 C4.10 applies.

BUYER .....

AT: .....

ON: .....19.....

SELLER .....

AT: .....

ON: .....19.....

Il contratto internazionale n. 6

in vigore dal 1° agosto 1998 Stampato: luglio 1998

Modulo di contratto ufficiale (diritti riservati)

Predisposto dal Consiglio Internazionale delle Associazioni dei commercianti di pelli e dal Consiglio Internazionale dei Conciatori.
Pubblicato dal Consiglio Internazionale delle Associazioni dei commercianti di pelli.

CONTRATTO INTERNAZIONALE PER LE PELLI N° 6

Questo contratto può essere adottato per tutti i tipi di pelli pesanti e leggere e deve essere utilizzato con l'allegato relativo.

Avvertenza: Per le vendite C.I.F. le clausole 6 e 17.3 devono considerarsi cancellate. Per le vendite (C.F.R.)/(C. & F.) devono considerarsi cancellate le clausole 6, 11 e 17.3 nonchè ogni riferimento all'assicurazione contenuto nella clausola 12. Per le vendite F. O. B. devono considerarsi cancellate le clausole 11 e 12.8 nonchè ogni riferimento all'assicurazione contenuto nella clausola 12.

VENDITORE
COMPRATORE
DATA DEL CONTRATTO

1. CONDIZIONI PARTICOLARI

Noi sopraindicati vendicatore e compratore, abbiamo oggi stipulato una compravendita a tutte le condizioni particolari e generali contenute nel presente contratto e nell'allegato ... (A, B, C, oppure D: indicare quello applicabile).

Indicare qui: condizioni (inserire CIF, CFR (C & F), FOB, Trasporto pagato sino a (CPT), Trasporto e assicurazione pagati sino a (CIP), Reso ex ship (DES), Reso banchina (DEQ), Reso non sdoganato (DDU), Reso sdoganato (DDP), Franco fabbrica (EXW), eccetera.

Sul lato sinistro:

Indicare qui: Quantità, Marca/Descrizione, Qualità/Selezione/Analisi chimiche, Peso/Superficie/Spessore, Prezzo, Condizioni di pesatura e misurazione, Periodo di imbarco/Luogo di imbarco/Luogo di consegna/Luogo di accettazione, Natante, Porto di destinazione/Luogo di consegna, Luogo di pesatura, Istituto per il controllo delle misure. Assicurazione, Pagamento, Franchigia, Requisiti di sicurezza, sanità e ambientali richiesti.
INCOTERMS 1990 da applicarsi. - Altre condizioni particolari.

LUOGO DI ISPEZIONE:
LUOGO DI ARBITRATO:
LUOGO DI APPELLO:
CAMERA ARBITRALE COMPETENTE:

2. DEFINIZIONI

2.1 Il "plurale" comprende anche il "singolare".
2.2 Il termine "merce" nel presente contratto indica ciò che è descritto nella clausola 1.
2.3 Per "pelli pesanti" s'intendono le pelli bovine, equine e di altri grossi animali comprese le pelli di vitello.
2.4 I termini "giorni" o "mesi" devono intendersi "correnti" secondo il calendario.
2.5 Il primo giorno utile per l'imbarco é quello successivo alla data del contratto, salvo diversa pattuizione.
2.6 Ogni riferimento al "vapore" o "vapori", nel presente contratto, comprende le navi e tutti i consueti mezzi di trasporto per acqua, aria e/o terra. Quando il termine "vapore" é riferito ad un mezzo di trasporto marittimo, vale a indicare una nave classificata 100A1 dal Lloyd Register (o equivalente classe di altri registri navali), che rilascia polizze di carico ed é idonea allo stivaggio ed al trasporto della merce.
2.7 L'espressione "polizza di carico" indica la polizza di carico marittima o, quando siano usati altri mezzi di trasporto, i corrispondenti documenti di trasporto.
2.8 Tutte le condizioni commerciali (ad es. FOB, CIF, etc.) devono essere interpretate in conformità agli INCOTERMS 1990 pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale eventualmente aggiornati.
2.9 Il Kg si considerava equivalente a 2,2046 libbre inglesi. Il metroquadrato é pari a 10,7643 piedi quadrati inglesi. Il piede quadrato é pari a 12 pollici per 12 pollici. Il piede quadrato é pari a cm. 30,48 per 30,48.
2.10 Con l'espressione "forza maggiore" si comprendono: caso fortuito, sciopero, serrata, lotte operaie, vertenze sindacali, guerre, provvedimenti governativi, sommosse, tumulti, incendi, inondazioni, epidemie.
2.11 Ogni comunicazione è validamente fatta per telefono (a condizione che venga immediatamente confermata per lettera) o con l'invio di telegramma, telex, telefax o messaggio elettronico.

3. QUALITÀ

3.1 La merce deve essere di buona qualità media mercantile della marca e/o descrizione. Buona qualità media significa che la merce deve rispettare gli standard che sono normali per il prodotto dell'origine indicata in contratto. Per ogni difetto di qualità deve essere riconosciuto un abbuono.
3.2 Salvo che sia stato diversamente stabilito nella clausola 1, il venditore non garantisce che le pelli siano adatte per lo scopo per il quale possono

essere state richieste o utilizzate; inoltre egli non è responsabile per eventuali difetti che si rivelassero dopo che la merce è messa in lavorazione e neanche per difetti che emergessero nel corso della trasformazione in conseguenza della sua utilizzazione.

4. QUANTITÀ

4.1 Sarà intesa con una tolleranza del 5% in più o in meno, ma in caso di inadempienza non si terrà conto di detta tolleranza ai fini della liquidazione dei danni.

5. MARCATURA

5.1 La merce che deve essere imbarcata assortita con scelte diverse, dovrà essere imballata e marcata separatamente e ogni collo dovrà essere marcato in modo chiaro.
5.2 Se la merce è venduta a superficie, questa deve essere marcata su ogni pezzo in modo da essere leggibile a destino; se i pezzi di ugual misura sono legati insieme, la misura dovrà essere indicata sui legacci.
5.3 Quando la merce di differenti categorie arriva senza sufficiente marcatura, ogni spesa per il riassortimento sarà a carico del venditore.
5.4 La merce imbarcata in monte o "tel quel" con unica polizza di carico dovrebbe avere la stessa marcatura.

6. DESTINAZIONE E NOLO (Solo F. O. B.)

6.1 Il compratore deve dichiarare la destinazione entro otto giorni dal ricevimento di apposita richiesta del venditore, ma non é obbligato a fare tale dichiarazione prima degli otto giorni che precedono l'inizio del periodo utile per l'imbarco.
6.2 Il venditore che sia incaricato di prenotare la stiva, esegue tale operazione come mandatario del compratore e deve farlo alle tariffe correnti e alle migliori condizioni da lui ottenibili. Il venditore non sarà responsabile del ritardo dell'imbarco se la stiva non può essere ottenuta. Appena il venditore é a conoscenza che la stiva non può essere ottenuta entro il periodo fissato per l'imbarco deve darne comunicazione al compratore chiedendo il benestare per l'imbarco sul primo vapore disponibile per il porto di destinazione dichiarato; in mancanza di tale benestare la consegna della merce si effettua al porto di imbarco/luogo di accettazione.
6.3 Se il nolo é prenotato dal compratore, questi deve comunicare tempestivamente il nome o i dati di identificazione del vapore, nonché la data di partenza. Il compratore non avrà diritto ad alcun reclamo nei confronti del venditore, per il ritardato imbarco, qualora la partenza fosse ritardata oltre il termine contrattuale previsto per l'imbarco, o il vapore rifiutasse o non

fosse in grado di ricevere la merce o parte di essa, o dichiarasse chiuse le operazioni di imbarco prima del termine precedentemente indicato.

7. VARIAZIONI DEL NOLO

7.1 Le variazioni del nolo saranno a carico della parte tenuta al pagamento del nolo stesso.

8. IMBARCO

8.1 Gli imbarchi sono effettuati a tutte le condizioni come da polizza di carico a mezzo di vapori diretti e/o indiretti con libertà di trasbordo.

8.2 La data della polizza di carico costituisce prova della data di imbarco, in mancanza di documentata prova contraria.

8.3 Ove sia d'uso, saranno fornite polizze di carico con l'indicazione "merce imbarcata". Le polizze di carico per merce in container potranno recare la data del giorno in cui la merce viene consegnata nel luogo di accettazione/porto di imbarco e tale data deve essere quella in cui é completata la consegna di tutti i lotti fatturati.

8.4 Salvo diversa pattuizione inserita nella clausola 1, ogni imbarco parziale in esecuzione del presente contratto dovrà rispettare tutte le condizioni contrattuali.

8.5 L'imbarco di partite separate sul medesimo vapore é considerato come unico imbarco.

8.6 La merce venduta con termine condizionato alla disponibilità di stiva sarà considerata come imbarcata in tempo qualora lo spazio sia stato prenotato in tempo utile su un vapore programmato per la partenza entro il periodo stabilito per l'imbarco e l'imbarco a mezzo del vapore prenotato sia avvenuto entro un mese dall'ultimo giorno utile per l'imbarco. Il venditore che invochi la protezione di questa clausola deve dare pronta comunicazione e presentare prova della prenotazione originale e della data di partenza coi documenti di imbarco.

8.7 Qualora un imbarco sia impedito da cause di forza maggiore, il periodo concesso nella clausola 1 per quell'imbarco sarà prorogato di sette settimane, dopo di che il contratto sarà annullato per quell'imbarco, salvo che non venga concordata un'ulteriore proroga.

9. AVVISO D'IMBARCO

9.1 L'avviso di imbarco, con gli elementi necessari per stabilire il valore della merce, recante il nome, o i dati di identificazione del vapore oppure, se la merce viaggia in container, il vapore programmato, il numero dei container e, possibilmente, il nome dell'agente, deve essere trasmesso dal venditore il più presto possibile. Il nome o i dati

di identificazione del vapore, se diversi da quelli previsti, devono essere comunicati appena conosciuti.

10. RISCHIO E PROPRIETÀ

10.1 La merce rimane a rischio del venditore fino a quando viene consegnata a bordo di una nave ovvero, se previsto alla clausola 1, al luogo di accettazione.
Qualora la vendita sia effettuata con una specifica condizione commerciale (ad es. CIF, FOB etc.) il trasferimento dei rischi avrà luogo secondo le norme degli INCOTERMS applicabili a quella specifica condizione commerciale.
Pertanto il compratore assume i rischi per ogni perdita o danno, purché ogni altra obbligazione del venditore sia stata regolarmente adempiuta, ancorché non abbia acquisito la proprietà della merce.

10.2 La merce consegnata rimane di proprietà del venditore fino a quando non sia stato effettuato il pagamento integrale unitamente ad ogni altro onere direttamente e strettamente relativo al presente contratto.

10.3 Il compratore sarà autorizzato a manipolare, utilizzare o altrimenti disporre della merce nel periodo in cui la stessa rimane di proprietà del venditore. In questo caso il compratore assume la figura di mandatario del venditore ai fini della vendita ed é obbligato per l'importo totale dovuto dal compratore al venditore.

10.4 La presente clausola di riserva della proprietà non autorizza il compratore a restituire la merce o a rifiutare o ritardare il pagamento motivando che la proprietà non é stata ancora trasferita, né può costituire un rapporto di agenzia.

11. ASSICURAZIONE

11.1 Il venditore dovrà procurare polizze/certificati di assicurazione marittima che includano le Institute Commodity Trade Clause (A), le Institute War Clauses (Commodity Trades) e le Institute Strikes Clauses (Commodity Trades) che coprano la merce al prezzo di contratto maggiorato del 20% e quando necessario contengano anche la clausola "il carico sopra coperta si considera assicurato ad un premio da convenire" (qualsiasi premio aggiuntivo sarà a carico del venditore) e che, infine, prevedano il pagamento di tutti i danni riconosciuti nella valuta del contratto.

11.2 I rischi di guerra sono assicurati soltanto con la consueta clausola di comunicazione. Ogni variazione del premio per la copertura dei rischi di guerra successiva alla data di questo contratto compete al compratore.

12. DOCUMENTI

12.1 I documenti consistono nelle fatture e serie completa delle polizze di carico o garanzia soddisfacente per le copie mancanti e/o degli ordini di consegna (questi ultimi controfirmati da una banca, da un mediatore marittimo, dal capitano o dal primo ufficiale se così richiesto) e polizze/certificati di assicurazione e, dove sia d'uso e richiesto, distinte o certificati di peso e/o quantità e/o misure.

12.2 I certificati sanitari, certificati di origine e/o altri certificati ottenibili nel Paese d'imbarco e/o di origine, devono essere forniti, se richiesti, a spese del venditore. Le fatture consolari e i relativi diritti di legalizzazione sono a carico del compratore, se vengono richiesti dopo la data del contratto. Il compratore dovrà fornire tempestivamente al venditore un elenco dettagliato dei documenti che gli occorrono.

12.3 Qualora le polizze di carico e/o polizze/certificati di assicurazione non venissero forniti, il compratore deve essere messo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se tali documenti gli fossero stati forniti.

12.4 I documenti viaggiano a rischio del venditore fino alla loro presentazione al compratore o al suo delegato.

12.5 Il compratore dovrà accettare i documenti contenenti la clausola della "Chamber of Shipping" relativa alle deviazioni per causa di guerra e/o qualsiasi altra clausola ufficiale riconosciuta per rischi di guerra.

12.6 Il venditore é responsabile di tutte le spese extra che si dovranno sostenere a causa di una tardiva presentazione dei documenti, salvo che la causa del ritardo sia a lui non imputabile.

12.7 Se il trasbordo comporta l'emissione di nuove polizze di carico il pagamento deve essere effettuato contro presentazione dei nuovi documenti. Se richiesto, il venditore dovrà provare che l'imbarco è stato effettuato entro il termine previsto da questo contratto.

12.8 In caso di vendite C.I.F. e C.F.R. (C. & F.) il venditore deve fornire al compratore polizze di carico con nolo pagato, oppure, se il nolo è pagabile a destino, deve provvedere al pagamento con un mezzo che non comporti per il compratore esborsi che siano in contrasto con quanto stipulato nel presente contratto.

13. FATTURAZIONE

13.1 Le fatture saranno basate sulla distinta del numero dei pezzi e/o dei pesi e/o delle misure emessa dal venditore.

13.2 Il numero dei pezzi, e se necessario le misure, contenuti in ciascun collo devono risultare dalla distinta.

13.3 In caso di perdita totale, la fattura del venditore sarà considerata definitiva .

13.4 In caso di imbarchi parziali, ogni singolo imbarco sarà regolato separatamente.

14. PAGAMENTO

14.1 Le tratte su banche sono emesse per conto e rischio del compratore che ne garantisce il pagamento.

14.2 Se il pagamento è convenuto contro documenti all'arrivo, il pagamento stesso deve avere luogo non più tardi della data in cui il vapore/container sarebbe dovuto arrivare al porto di destinazione/luogo di consegna se la durata del trasporto fosse stata quella prevista al momento dell'imbarco, ma in nessun caso oltre novanta giorni dalla data della polizza di carico.

14.3 Se il compratore non effettua il pagamento secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, e tale mancato pagamento sia effettivamente imputabile a restrizioni governative intervenute dopo la firma del presente contratto, il venditore può recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell'offerta dell'integrale pagamento da parte del compratore, e con diffida ad adempiere entro sette giorni. Il contratto si riterrà immediatamente risolto e il venditore può esercitare le facoltà che la clausola 22 riconosce a ciascuna parte nel caso di insolvenza dell'altra parte, procedendo come previsto in detta clausola per la determinazione dei danni; nessun altro diritto può sorgere in relazione a questo mancato pagamento.

14.4 Qualora il vapore venga ufficialmente dichiarato perduto, il pagamento come stabilito nella clausola 1 diventa dovuto alla prima presentazione dei documenti.

15. PESATURA E TARA

15.1 Se i pesi di sbarco/arrivo sono essenziali, la merce deve essere pesata e tarata su bilancia ufficiale, a spese del compratore, da un pubblico pesatore e, se richiesto, con la supervisione di un rappresentante del venditore.

15.2 L'ultimo compratore deve spedire per via aerea entro 45 giorni dalla data finale di sbarco le distinte ufficiali dei pesi; i compratori intermedi dovranno trasmetterle a stretto giro di posta.

15.3 Se la merce è venduta con una franchigia di peso, ogni eventuale deficienza che superi la franchigia calcolata sui pesi netti sarà a carico del venditore.

15.4 La merce deve essere pesata prontamente come previsto dall'allegato A1.

15.5 Se la merce è venduta a numero senza franchigia di peso o superfi-

cie, la media all'arrivo del peso/superficie non dovrà essere inferiore al minimo peso/superficie netto contrattuale; in caso diverso dovrà effettuarsi un aggiustamento.

15.6 La tara stabilita (inclusa la tara dei "pallets" e di ogni altro materiale di imballaggio) costituirà la base percentuale da applicarsi ai pesi lordi totali di sbarco/arrivo.

15.7 Gli aggiustamenti del valore di fattura derivati dall'applicazione di questa clausola saranno fatti dal venditore entro trenta giorni dal ricevimento delle note di peso e liquidati immediatamente.

16. MISURAZIONE

16.1 Qualora la merce sia venduta a misura - salvo diversa pattuizione - il compratore avrà facoltà di far controllare a sue spese la superficie da un istituto scelto nella lista concordata tra I.C.T. e ICHSALTA e depositata il 1°gennaio di ogni anno presso la sede dei due Council. Il venditore può chiedere che un rappresentante assista al prelevamento dei campioni. La superficie può essere misurata con idonea macchina misuratrice a piuoli, misuratrice di superficie, macchina misuratrice elettronica o altri strumenti concordati.
La merce deve essere condizionata come precisato nel relativo Allegato. La misurazione delle pelli mediante la macchina misuratrice a piuoli deve essere effettuata come specificato nel manuale pratico per la misurazione del cuoio depositato presso gli uffici dell'I.C.T. e dell'ICHSALTA. Alternativamente venditore e compratore possono concordare nella clausola 1 di adottare le norme ISO 11646 ed. 1993 per la misurazione delle pelli.

16.2 Nessun conguaglio sarà effettuato per differenze di superficie uguali o inferiori alla tolleranza prevista dal relativo Allegato, ma qualora tale limite venga superato il conguaglio sarà effettuato calcolando tutta la differenza.

17. ISPEZIONE

17.1 Se l'ispezione della merce al porto di destinazione/luogo di consegna non é possibile, il compratore e il venditore dovranno concordare il luogo in cui tale ispezione dovrà essere effettuata.

17.2 Ove l'ispezione sia impedita da cause di forza maggiore, il compratore manterrà i suoi diritti.

17.3 (Applicabile solo alle vendite F.O.B.). Quando non sia pattuito che la merce deve essere approvata dal compratore prima del suo imbarco, l'esame della merce da parte del compratore avrà luogo, salvo diversa pattuizione, nel porto di destinazione/luogo di consegna indicato dal compratore.

18. RECLAMI

18.1 Qualità, descrizione e/o condizione della merce saranno considerate approvate se il compratore finale non notificherà un reclamo subito dopo che la merce è resa disponibile per l'ispezione.

18.2 Quando il luogo di ispezione é diverso dal porto di destinazione, la notifica del reclamo deve essere fatta entro sette giorni lavorativi dall'arrivo (i compratori intermedi avranno quattro giorni in più), purché l'80% del lotto, in imballaggio originale, rimanga a disposizione nel luogo di ispezione.

18.3 Quando il luogo di ispezione è il porto di destinazione, la notifica del reclamo deve essere fatta entro nove giorni lavorativi (i compratori intermedi avranno quattro giorni in più), purchè la merce non sia stata rimossa dal pubblico scalo, magazzino e/o docks, salvo che un campione sia stato prelevato in contraddittorio dai rappresentanti del compratore e del venditore nel porto di destinazione/luogo di consegna ai fini arbitrali.

18.4 La notifica di un reclamo relativo alle specificazioni chimiche e/o alle misure dev'essere effettuata entro i termini precisati nel relativo Allegato.

18.5 L'esistenza di una controversia per difetto di qualità, descrizione, quantità e/o condizione non può in nessun caso costituire motivo di rifiuto di pagamento. Il compratore deve accettare i documenti, purché siano regolari, senza pregiudizio dei propri diritti.

18.6 La merce messa in lavorazione o comunque in stato di più avanzata trasformazione non può essere restituita dal compratore.

18.7 Il venditore é tenuto a rispondere ai reclami immediatamente e comunque non oltre cinque giorni lavorativi.

19. RIFIUTO

19.1 In caso di abbuono per deficienza qualitativa imputabile al venditore pari o superiore al 10% del prezzo contrattuale, il compratore avrà facoltà di ritirare la merce previa concessione dell'abbuono o di rifiutarla senza pregiudizio per i suoi diritti.
Questa clausola non impedisce agli arbitri di deliberare il rifiuto quando ritengano che si tratti di una consegna "anormale", ovvero ritengano che nella fattispecie sarebbe irragionevole pretendere che il compratore ritiri quella merce.

19.2 Qualora la merce sia stata rifiutata il compratore non è obbligato ad accettarne la sostituzione.

20. INADEMPIENZA

20.1 Quando vi sia inadempimento, la parte inadempiente é tenuta al risarcimento dei danni.

20.2 In caso di inadempienza del venditore, la perdita da indennizzare sarà pari alla differenza tra il prezzo contrattuale e il valore di mercato corrente il settimo giorno dopo la data dell'inadempienza, a meno che gli arbitri ritengano che detta differenza è insufficiente a coprire i danni subiti dal compratore.

20.3 In caso di inadempienza del compratore, il venditore, a sua assoluta discrezione, ha facoltà di prendere qualsiasi provvedimento ritenga utile nell'interesse della merce, a rischio e spese del compratore, e avrà il diritto di risolvere il contratto con richiesta dei danni, se ve ne fossero, entro sette giorni dalla data dell'inadempienza. I danni saranno limitati come previsto alla clausola 20.2.

20.4 Ove fosse impossibile accertare il valore di mercato, si effettuerà una comparazione con merce di qualità simile.

20.5 Qualora il compratore non effettui il pagamento secondo le previsioni contrattuali e/o non dia istruzioni per l'imbarco della merce e/o non accetti la consegna all'epoca convenuta, il venditore avrà la facoltà di non consegnare i lotti non ancora spediti a fronte del presente e di ogni altro contratto stipulato col medesimo compratore, senza pregiudizio per i rispettivi diritti ed azioni.

21. AVVISO DI FORZA MAGGIORE

21.1 La parte che invoca la causa di forza maggiore dovrà darne comunicazione il più presto possibile e, a richiesta, fornire prova soddisfacente della causa di forza maggiore.

22. INSOLVENZA

22.1 Si riterrà inadempiente, e come tale verrà trattata, la parte che anteriormente all'esecuzione di questo contratto sospenda i pagamenti, compia un atto che preluda al fallimento, comunichi a eventuali creditori di non essere in grado di far fronte ai propri debiti o di avere sospeso i pagamenti o di essere in procinto di sospendere il pagamento dei propri debiti, convochi, chieda o tenga una riunione o dei propri creditori o per deliberare la liquidazione (salvo che si tratti della volontaria cessazione di una ditta solvente) ovvero chieda ufficialmente una moratoria, o faccia presentare una domanda di

liquidazione, o nomini un liquidatore.

22.2 L'altra parte, previa comunicazione, indipendentemente dal fallimento o dalla liquidazione, é autorizzata a dichiarare risolto il contratto come si trattasse di inadempimento e procedere alla vendita o all'acquisto in danno, secondo il caso, ed il prezzo di vendita o di acquisto in danno costituirà la base per il regolamento dei danni.

22.3 Se una delle parti non fosse soddisfatta del prezzo di detta rivendita o riacquisto, la questione sarà deferita in arbitrato. Qualora la vendita o l'acquisto in danno non vengano effettuati, ai fini del regolamento dei danni si terrà conto del prezzo di mercato della merce corrente il giorno successivo a quello in cui una delle suddette circostanze si é verificata. In caso di mancato accordo il prezzo di mercato sarà fissato mediante arbitrato.

23. ARBITRATO E APPELLO

23.1 Ogni controversia insorta in relazione al presente contratto, dovrà possibilmente essere sistemata mediante trattative amichevoli, fallite le quali sarà decisa mediante arbitrato, conformemente agli usi commerciali internazionali e secondo le norme d'arbitrato e di appello conseguibili nella località a tal fine indicata nella clausola 1.

23.2 Nessuna delle parti può far ricorso all'Autorità giudiziaria in relazione al presente contratto fino a quando la controversia non sia stata decisa mediante il procedimento arbitrale qui previsto (salva l'ipotesi in seguito precisata) e quindi solo allo scopo di ottenere l'esecuzione della decisione arbitrale.

23.3 I pagamenti determinati dalla decisione arbitrale sono immediatamente esigibili e devono essere regolati entro quattordici giorni, salvo ricorso in appello o più lungo termine concesso dagli arbitri.

23.4 Se nel paese al quale appartiene la località indicata per l'arbitrato, non esiste apposita organizzazione arbitrale, la controversia sarà risolta in conformità alle disposizioni contenute nella clausola 24.

23.5 Qualora una delle parti non esegua tempestivamente e integralmente la decisione arbitrale di primo grado o, eventualmente, di appello, emessa in ordine a controversia insorta con riferimento al presente contratto, l'organizzazione di categoria del Paese nel quale la decisione é stata emessa, sia che rappresenti i compratori o i venditori, può darne comunicazione - salvi i divieti di legge - all'ICHSLTA e all'ICT, che a loro volta ne possono dare comunicazione alle rispettive organizzazioni di categoria aderenti.

L'associazione che denuncia il caso di inadempienza ed ogni organizzazione di categoria aderente all'ICHSLTA e all'ICT possono, salvi i

divieti di legge, pubblicare la notizia dell'inadempienza al proprio albo o comunque informare i singoli membri col mezzo ritenuto più efficace. Le parti contraenti di questo contratto accettano espressamente quanto previsto dalla presente clausola.

24. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

24.1 Ai fini dell'arbitrato, dell'appello e di ogni procedimento legale ed allo scopo di stabilirne la validità formale e sostanziale, questo contratto si considera concluso nel paese in cui è situata la località indicata per l'arbitrato, ed ivi da eseguirsi, in modo che la legge di quel paese sia applicabile al contratto nonostante ogni diversa indicazione o riferimento all'offerta, all'accettazione, al luogo di pagamento, al luogo d'appello o altro.

24.2 Le parti contraenti che risiedono o svolgono la loro attività in paese diverso da quello della località dell'arbitrato, ai fini dei procedimenti legali saranno considerate come abitualmente residenti o svolgenti la propria attività presso il consolato del paese di residenza o sede di affari esistente nella località indicata per l'arbitrato o nel luogo più vicino alla stessa.

24.3 Le notifiche di atti legali ad una parte saranno validamente effettuate (nonostante ogni contraria norma di legge o consuetudinaria) se l'avviso del procedimento è lasciato presso il detto consolato e se copia dello stesso avviso viene spedita per raccomandata all'indirizzo della parte interessata.

24.4 La Convenzione dell'O.N.U. relativa alla vendita internazionale delle merci (Vienna 1980) si applica al presente contratto.

25. TESTO

25.1 Il testo redatto in inglese è quello decisivo.

ALLEGATO A - PELLI GREZZE PESANTI E LEGGERE

A.1 PESATURA E TARATURA

A1.1 Qualora la pesatura al lordo fosse effettuata oltre il termine di otto giorni successivi a quello dello sbarco dal vapore, oppure oltre i dodici giorni dallo sbarco per le spedizioni in container con consegna in luogo diverso dal porto di sbarco, oppure - in caso di vendita F.O.B. - oltre sei settimane dalla data della polizza di carico, sarà effettuato un aggiustamento dei pesi di sbarco mediante le seguenti addizioni:

pelli secche	0,05%	per ogni giorno della settimana
	0,025%	per ogni giorno in più
pelli salate secche	0,10%	per ogni giorno della prima settimana
	0,05%	per ogni giorno in più
pelli salate fresche	0,20%	per ogni giorno della prima settimana
	0,10%	per ogni giorno in più

ma i pesi fatturati dal venditore saranno definitivi se la merce non viene pesata e tarata entro 29 giorni dalla data finale di sbarco.
Rimane fermo che l'imbarco, lo stivaggio, lo sbarco e la pesatura siano stati effettuati in condizioni regolari e che la durata del viaggio sia stata approssimativamente quella prevista all'epoca dell'imbarco.

A1.2 Se la durata del viaggio si è prolungata per più di dieci giorni oltre il tempo previsto all'epoca dell'imbarco, i giorni eccedenti i primi dieci saranno considerati negli aggiustamenti da effettuarsi ai sensi della clausola A1.1.

A1.3 Se le pelli grezze vengono spedite da una località interna ad un luogo di imbarco/accettazione e subiscono ritardi per causa di forza maggiore prima dell'imbarco, gli aggiustamenti di peso per ritardo, secondo la clausola A1.1, si applicheranno anche al periodo di ritardo per forza maggiore.

A1.4 (F.O.B. con prenotazione di nolo effettuata dal compratore).
Quando l'imbarco delle pelli grezze subisca ritardo a causa del ritardato arrivo del vapore e quando le pelli vengano respinte dal vapore, se le pelli sono già state consegnate al porto di imbarco/luogo di accettazione, gli aggiustamenti di peso sopra indicati si applicheranno al periodo di ritardo superiore agli otto giorni.

A1.5 Qualora il peso di sbarco riveli un calo di viaggio che superi del 50% o più la franchigia convenuta, e qualora la tara di sbarco risultasse superiore del 25% o più rispetto alla tara di imbarco, le pelli devono essere conservate in condizioni originali nel luogo di pesatura ovvero nel luogo di destinazione, e in tal caso è applicabile la clausola relativa alla ritardata pesatura. Il compratore deve prontamente avvertire

il venditore affinchè questi sia messo in grado di disporre la ripesatura del lotto che deve essere effettuata prontamente e a spese del venditore.

A1.6 La taratura delle pelli pesanti e leggere salate fresche si effettua pesandole e quindi sbattendole una sola volta da ciascun lato contro un graticcio o altra superficie pulita e ripesandole. Non è consentita la spazzolatura delle pelli salvo per rimuovere eventuali incrostazione di sale. La tara di sbarco/arrivo sarà utilizzata per il regolamento finale. Qualora si faccia uso del desalinatore meccanico dovrà essere calcolata una franchigia maggiorata dell'1%.

A1.7 Per le pelli secche e salate secche dovrà essere riconosciuta la tara dell'imballaggio e di qualsiasi altro materiale estraneo.

A2. RECLAMI

A2.1 Quando la merce è venduta a peso non possono essere fatti reclami per differenze inferiori all'1%, ma se la differenza supera tale limite il conguaglio sarà fatto per l'intera differenza , purchè ogni altra condizione di rilievo sia stata soddisfatta.
Il risultato finale dovrà essere attestato da un ente autorizzato.

ALLEGATO B
PELLI PESANTI E LEGGERE PICLATE, FIORI PICLATI E CROSTE PICLATE

B1. MISURAZIONE

B1.1 In caso di controversia relativa alla misura della superficie e/o alla spessore e/o alle indicazioni relative al piclaggio sarà prelevato un campione minimo del 5% (o inferiore se concordato) dai lotti originali e tale campione sarà considerato rappresentativo all'intera partita.

B1.3 (Non applicabile alle pelli pesanti piclate) - La merce deve essere reidratata per 24 ore a 22 gradi centigradi in una soluzione di piclaggio contenente l'11 - 13% di W/V NACL e 0,5-0,6 W/V H2S04 quindi estratta e stesa per almeno un'ora. La merce deve essere adagiata, non stirata, su una superficie piana e la misurazione effettuata con un reticolo costituito di fili ricoperti di plastica formanti quadrati di sei pollici quadrati o di un decimetro quadrato.
La superficie della merce è costituita dai quadrati interi che coprono la stessa più le frazioni dei quadrati parzialmente coperti mentalmente combinati per formare le unità intere. Può anche essere usato, in luogo del reticolo, un foglio di plastica trasparente marcato allo stesso modo.

B1. 4 La superficie delle pelli pesanti piclate o, alternativamente, di altra merce piclata, può essere accertata come previsto dalla clausola 16.1.

B1. 5 Nessun reclamo potrà essere fatto per differenze nelle misure pari o inferiori al 4%.

B1. 6 Quando la merce è venduta a peso si applica l'Allegato A come per la merce salata fresca, in quanto applicabile.

B2. RECLAMI

B2. 1 Ogni reclamo relativo alla misurazione, al piclaggio e/o alle specifiche chimiche deve essere presentato entro 14 giorni dall'arrivo della merce al magazzino del compratore o dal suo immagazzinaggio sotto il controllo del compratore e comunque in nessun caso oltre i 28 giorni dall'ultimo giorno di sbarco al porto di destinazione/ luogo di consegna.

ALLEGATO C
PELLI PESANTI E LEGGERE CONCIATE AL CROMO ALLO STATO UMIDO, CROSTE CONCIATE AL CROMO ALLO STATO UMIDO.

C1. MISURAZIONE

C1. 1 In caso di controversia relativa alle misurazioni, dai colli originali sarà prelevato un campione di almeno il 5%, o anche di meno se le parti sono d'accordo, e tale campione sarà considerato rappresentativo dell'intera partita. I pezzi saranno immersi in acqua a temperatura di 37°C per un periodo minimo di due ore o comunque finchè i segni delle piegature a secco siano distesi completamente. Devono essere impilati per circa 24 ore e quindi aperti completamente distesi ma non tirati. La superficie sarà accertata come previsto alla clausola 16.1

C1. 2 Nessun reclamo può essere presentato per differenze di misura pari o inferiori al 3%.

C1. 3 Quando la merce è venduta a peso si applica l'Allegato A come per la merce salata fresca, in quanto applicabile.

C2. RECLAMI

C2. 1 Ogni reclamo riguardante le misure e/o le specificazioni chimiche deve essere presentato entro quattordici giorni dall'arrivo della merce al magazzino del compratore o dal loro immagazzinaggio sotto il controllo del compratore e comunque non oltre ventotto giorni dall'ultimo giorno di sbarco al porto di destinazione/ luogo di consegna.

C3. RIFIUTO

C3.1 In deroga alla clausola 19.1, se i risultati dell'analisi non sono conformi alle specificazioni chimiche indicate nella clausola 1, il compratore avrà facoltà di ritirare la merce con l'abbuono stabilito oppure di rifiutarla senza pregiudizio dei propri diritti.

C4. NORME PER IL PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI PER ANALISI CHIMICA

C4.1 I campioni sono prelevati da balle originali alla presenza del compratore e del venditore o dei loro rappresentanti.

C4.2 I campioni così prelevati al momento dello sbarco, in un pubblico scalo o in banchina saranno utili ai fini arbitrali.

C4.3 Il compratore può scegliere le balle da cui prelevare i campioni.

C4.4 I campioni devono, come minimo, essere prelevati da un collo su 5 o frazione di 5, come qui di seguito indicato e ogni campione dovrà essere di almeno 3 pollici quadrati:

numero unità (*) per collo:	numero di campioni per collo:
fino a 25	6
da 26 a 50	8
da 51 a 100	10
oltre i 100	12

(*) per unità si intende la pelle leggera, la pelle pesante, la crosta o altro pezzo.

C4.5 Il metodo con cui viene presa la merce per il campionamento deve essere concordato prima di aprire le balle.

C4.6 I campioni devono essere presi alternativamente dal groppone, dal fianco e dalla spalla.

C4.7 I prelevamenti devono essere sufficienti a formare tre serie di campioni di larghezza adeguata alle analisi da effettuare. Una di tali serie sarà depositata presso un ente riconosciuto ai fini arbitrali.

C4.8 Le spese di campionamento sono inizialmente sostenute dal compratore. Se poi, sulla base delle analisi neutrali, il reclamo viene accettato dal venditore o determinato dagli arbitri, dette spese e quelle per analisi neutrali saranno a carico del venditore.

C4.9 Il certificato di analisi dovrà essere redatto nel modo seguente: % di materie volatili, % DCM corpi estranei e altre sostanze solubili (olio e grasso), % solfati, % ossido di cromo Cr_2O_3, % sostanza del cuoio.

C4.10 L'analisi neutrale deve essere fatta in conformità ai metodi ufficiali di analisi dell'International Union of Leather Technologist and Chemists Societies.

ALLEGATO D

CUOIO AL CROMO, VEGETALE O ALTRI SEMILAVORATI ALLO STATO SECCO O DI CROSTA

D1. MISURAZIONE

D1.1 In caso di controversia relativa alla misurazione dai colli originali sarà prelevato un campione di almeno il 5%, o di meno se le parti sono d'accordo, che sarà considerato rappresentativo dell'intera partita, condizionato come prescritto dal "Manuale pratico per la misurazione del cuoio mediante misuratrice a piuoli" e quindi misurato in conformità alla clausola 16.1. In alternativa il venditore e il compratore mediante accordo possono pattuire nella clausola 1 del contratto di applicare le norme ISO 11646 ed. 1993.

D1.2 Nessun reclamo può essere fatto per differenze di misura pari o inferiori al 2%.

D2. RECLAMO

D2.1 Si applica la clausola C2.1

D3. RIFIUTO

D3.1 Si applica la clausola C3.1

D4. MODALITÁ PER IL PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI

D 4.1 si applica la clausola C 4.1
D 4.2 si applica la clausola C 4.2
D 4.3 si applica la clausola C 4.3
D 4.4 si applica la clausola C 4.4
D 4.5 si applica la clausola C 4.5
D 4.6 si applica la clausola C 4.6
D 4.7 si applica la clausola C 4.7
D 4.8 si applica la clausola C 4.8

D 4.9 il certificato di analisi dovrà essere così redatto: % materie volatili; % DCM corpi estranei ed altre materie solubili; % solfati; % ossido di cromo Cr_2O_3.

D 4.10 si applica la C 4.10

VENDITORE _____ **COMPRATORE** _____

A _____ **A** _____

IL _____ **19**____ **IL** _____ **19**____